

CIRCOSCRIZIONE 3 ^
San Paolo - Cenisia - Pozzo
Strada - Cit Turin -
Borgata Lesna



CITTA' DI TORINO

DELCI3 4 / 2026

28/01/2026

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE n. 3 ^ - San Paolo - Cenisia - Pozzo
Strada - Cit Turin - Borgata Lesna

Convocato il Consiglio circoscrizionale nelle prescritte forme sono intervenuti: oltre alla Presidente TROISE Francesca, le Consigliere ed i Consiglieri:

AGLIERI RINELLA Francesco	DANTE Francesco	MOTZO Sabina
AGNINO Cosimo	DE LEONARDIS Domenico	PILLONI Alberto
BALLONE Katia	DI GESU Alessandro Basilio	TROISI Valentino
BOLOGNESI Stefano	DI MISCIO Massimo	VADALA' Anna
CALIFANO Marianna	GARETTO Sara	VENESIA Patrizia
CAPRI' Antonio	GIOVE Giuseppe Antonio	
CHIASSA Federico	LOFFREDO Loredana	

In totale, con il Presidente, n. 20 presenti.

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere: LONGHIN Matteo - NOTARO Claudio - SCANAVINO Davide Mario Carlo - TITLI Marco - VIOLI Francesco

Con la partecipazione del Segretario CEI Simonetta

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: C. 3 - PARERE AI SENSI DEGLI ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO SUL DECENTRAMENTO N. 374 IN MERITO ALLA MODIFICA DEL COMMA 2 DELL'ART. 8 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA N. 221 IN MATERIA DI ESPOSIZIONE DI PANNI E BIANCHERIA ALL'ESTERNO DELLE ABITAZIONI E RELATIVE SANZIONI .

La Presidente Francesca Troise, di concerto con la Giunta Circoscrizionale, riferisce:

Con nota prot. in arrivo n. 3985 del 2 dicembre 2025 la Presidente del Consiglio Comunale ha trasmesso alla Circoscrizione 3 copia della proposta di deliberazione n. 16804 / 2025 e dei relativi allegati avente per oggetto la modifica del comma 2 dell'art. 8 ("Altre attività vietate") - del Regolamento di Polizia Urbana (Regolamento n. 221).

Per tale richiesta di parere è stata poi concessa dalla Presidenza del Consiglio Comunale la proroga fino al 30 gennaio 2026.

Tale comma 2 dell'art. 8 ("Altre attività vietate") del Regolamento di Polizia Urbana (Regolamento n. 221) attualmente dispone: "Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone della Città il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata" .

La proposta intende sostituire tale comma con le seguenti disposizioni:

“2. È vietato stendere ed esporre panni, biancheria o indumenti di qualsiasi tipo al di fuori delle finestre, sui balconi e terrazzi prospicienti la pubblica via, nonché su fronti di edifici, recinzioni o altre strutture visibili dallo spazio pubblico, qualora ciò pregiudichi il decoro urbano e la pubblica decenza fatta eccezione per gli stenditoi collocati nelle corti interne e nei cortili, purché non direttamente e permanentemente visibili dalla pubblica via e nel rispetto dei regolamenti condominiali.

3. Sono consentite forme di stesura che non risultino visibili dalla pubblica via o che utilizzino stenditoi a scomparsa o soluzioni architettoniche integrate che ne mitigino l'impatto visivo, previa valutazione del rispetto del decoro da parte degli uffici competenti in caso di dubbio.

4. Il Sindaco, con propria ordinanza, può individuare specifiche aree o periodi dell'anno in cui consentire deroghe temporanee al divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata, per particolari esigenze o tradizioni locali, garantendo comunque la tutela del decoro urbano.

5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2) 3) e 4) del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00. All'accertamento della violazione consegue l'obbligo della rimozione immediata dei panni o indumenti esposti in difformità”.

Al riguardo, deve osservarsi che già il codice civile contiene norme a tutela del decoro architettonico dei palazzi: l'art. 1120 dispone che sono vietate le innovazioni che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso.

Numerosi regolamenti condominiali sono addirittura più restrittivi delle norme codicistiche e vietano tassativamente di stendere biancheria sui balconi rivolti verso strada, imponendo di utilizzare a tale scopo balconi interni o cortili. L'art. 70 delle disposizioni di attuazione del c.c. permette al condominio di irrogare multe sino a 200 euro per violazioni del regolamento di condominio.

Inoltre, a regolamentare l'eventuale questione del gocciolamento dei panni in assenza di regolamenti specifici interviene l'art. 908 del Codice Civile, che afferma che le acque piovane non possono “cadere nel fondo del vicino”, applicandosi indirettamente anche all'abitudine di stendere i panni gocciolanti. Anche la Corte di Cassazione si è espressa in modo simile, stabilendo che è consentito stendere i panni sul balcone soltanto se questi sono ben strizzati e quindi non gocciolano negli spazi comuni o sul balcone sottostante.

Quando poi si tratti di immobili oggetto di vincolo culturale, dispone l'art. 45 del TU 42/2004 e s.m.i. che il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.

Visto quanto sopra esposto, anche alla luce del parere negativo di regolarità tecnica a firma del Comandante del Corpo di Polizia Municipale, ed in considerazione del fatto che la norma consente già al Sindaco l'adozione di ordinanze in proposito, pare evidente che il parere previsto dagli artt. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento in merito alla proposta di deliberazione n. 16804 / 2025 avente per oggetto: "Modifica del comma 2 dell'art. 8 del Regolamento di Polizia Urbana n. 221 in materia di esposizione di panni e biancheria all'esterno delle abitazioni e relative sanzioni" debba essere SFAVOREVOLE.

Si dà atto che la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 16804 / 2025 è stata illustrata e discussa nel corso nella seduta della I^a Commissione Permanente di Lavoro, riunitasi in data 22 gennaio 2026.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Regolamento del Decentramento n. 374 approvato con deliberazione del C.C. n. (n. mecc. 2015 02280/94) del 17/12/2015 esecutiva dal 01/01/2016; il quale fra l'altro all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed all'art. 44 ne stabilisce i termini e le modalità;

Visto l'art. 63 dello Statuto;

Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è favorevole sulla regolarità tecnica;

Dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate,

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

di esprimere PARERE SFAVOREVOLE in merito alla proposta di deliberazione n. 16804 / 2025 avente per oggetto: "Modifica del comma 2 dell'art. 8 del Regolamento di Polizia Urbana n. 221 in materia di esposizione di panni e biancheria all'esterno delle abitazioni e relative sanzioni".

La Presidente del Consiglio di Circoscrizione pone in votazione per appello nominale il presente provvedimento così come modificato con n. 1 emendamento soppressivo presentato durante la seduta (all.1 della presente delibera).

Accertato e proclamato il seguente esito:

Presenti: 20

Astenuti: 0

Votanti: 20

Voti Favorevoli: 16 (Aglieri Rinella, Agnino, Ballone, Califano, Caprì, Dante, De Leonardis, Di Gesu, Garetto, Giove, Loffredo, Motzo, Pilloni, Troise, Troisi, Venesia)

Voti contrari: 4 (Bolognesi, Chiassa, Di Miscio e Vadalà)

Il Consiglio della Circoscrizione 3

D E L I B E R A

di esprimere **PARERE SFAVOREVOLE** in merito alla proposta di deliberazione n. 16804 / 2025 avente per oggetto: “Modifica del comma 2 dell'art. 8 del Regolamento di Polizia Urbana n. 221 in materia di esposizione di panni e biancheria all'esterno delle abitazioni e relative sanzioni”.

LA PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Francesca Troise

IL SEGRETARIO
Firmato elettronicamente
Simonetta Cei

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DELCI3-4-2026-All_1-emendamento_soppressivo.pdf



2.v, 160.v, 2/2012A/062.fra, 062.arm, 15.vf, 9.nd, 2.a

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento